

SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)

Art. 19, legge 241/1990 smi

Analisi sistematica dell'art. 19

Ratio e funzione

- La SCIA non è un provvedimento amministrativo, ma un **atto del privato**. La sua funzione è liberalizzare le attività economiche e sociali: il privato non attende più il "via libera" della PA, ma inizia l'attività contemporaneamente alla presentazione della segnalazione, assumendosi la responsabilità della sussistenza dei requisiti.
- **Fondamento Costituzionale:** art. 41 (Libertà di iniziativa economica privata).
- **Obiettivo:** eliminare i tempi di attesa burocratici per l'avvio di imprese e attività.

Analisi sistematica dell'art. 19

Funzionamento e Termini

- 1. Presentazione e avvio:** l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione (comma 2).
- 2. Potere di controllo (60 giorni):** la PA ha 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare la segnalazione.
- 3. Esiti del controllo:**
 - **Conformità:** se tutto è in regola, la PA non deve fare nulla (silenzio).
 - **Carenza di requisiti "sanabile":** la PA invita il privato a conformare l'attività entro un termine (minimo 30 gg).
 - **Carenza di requisiti "insanabile":** la PA adotta un provvedimento di **divieto di prosecuzione dell'attività** e di rimozione degli effetti (comma 3).
- 4. Dopo i 60 giorni:** il potere di intervento della PA si restringe drasticamente. Può intervenire solo in presenza delle condizioni dell'**autotutela** (art. 21-nonies), ovvero entro 6 mesi e solo se l'interesse pubblico prevale.

Definizione e ambito di applicazione (comma 1)

- **Sostituzione dell'atto:** la SCIA sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta.
 1. Dibattito sulla **discrezionalità:** il rilascio deve dipendere esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti stabiliti dalla legge.
 2. **Assenza di limiti:** non deve esserci un contingente complessivo (es. numero chiuso) o strumenti di programmazione settoriale.
- **Esclusioni tassative:** la SCIA non si applica se sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, o se l'atto riguarda la difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, giustizia e finanza.

La Struttura della SCIA

- **Corredo documentale:** la segnalazione non è una semplice "notifica", ma deve essere corredata da:
 - **Dichiarazioni sostitutive** (art. 46-47 DPR 445/2000) per fatti e qualità personali.
 - **Attestazioni e asseverazioni** di tecnici abilitati (ove previsto).
 - **Elaborati tecnici** per consentire le verifiche.
- **Semplificazione istruttoria:** anche se la norma prevede pareri o verifiche preventive, questi sono sostituiti dalle asseverazioni dei tecnici, spostando la responsabilità sulla veridicità dei professionisti.
- **Inizio dell'attività (comma 2):** l'attività può essere iniziata **dalla data di presentazione** della segnalazione (efficacia immediata).

Il potere di controllo ordinario (comma 3)

- Entro 60 giorni (30 giorni per l'edilizia ex comma 6-bis), la PA deve verificare la sussistenza dei requisiti.
- **Esiti del controllo:**
 1. **carezza insanabile:** divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli effetti.
 2. **carezza sanabile** (potere di conformazione): la PA invita il privato a regolarizzare entro un termine non inferiore a 30 giorni. Durante questo periodo, l'attività può essere sospesa se c'è pericolo per interessi sensibili.
- **Effetto sospensivo:** se il privato non si adegua nel termine fissato, l'attività si intende vietata

Il controllo successivo (comma 4)

- Scaduto il termine ordinario di 60 gg., la PA perde il potere inibitorio automatico.
- **Rinvio all'art. 21-nonies:** l'amministrazione può intervenire solo in presenza delle condizioni per l'**annullamento d'ufficio**:
 - esistenza di un interesse pubblico attuale;
 - termine ragionevole (massimo 6 mesi);
 - bilanciamento con l'affidamento del privato.
- **Falsità delle dichiarazioni:** se la SCIA è basata su attestazioni false, la PA può intervenire sempre, senza limiti temporali (fatta salva la sanzione penale del c. 6).

La tutela del terzo e natura giuridica (comma 6-ter)

- **Natura giuridica:** la SCIA non è un provvedimento amministrativo (neanche tacito). È un atto soggettivamente e oggettivamente privato.
- **Conseguenza processuale:** non essendo un atto pubblico, il terzo non può impugnare la SCIA davanti al G.A.
- **Rimedi per il terzo:**
 - sollecitare la PA a esercitare i poteri di verifica;
 - in caso di inerzia della PA, esperire l'azione contro il silenzio (art. 31 CPA) per obbligare la PA a pronunciarsi sulla segnalazione.

Peculiarità e differenze fondamentali tra SCIA e silenzio-assenso

Caratteristica	SCIA (Art. 19)	Silenzio-Assenso (Art. 20)
Punto di Partenza	Dichiarazione del privato	Istanza del privato
Effetto Temporale	Inizio immediato	Inizio dopo la scadenza del termine
Natura dell'Atto	Atto privato	Provvedimento amministrativo (tacito)
Controllo PA	Ex post (successivo)	Ex ante (preventivo, seppur silente)